

## Abi proroga le rate del mutuo per i territori colpiti da alluvioni e sismi

Arriva dall'Associazione bancaria italiana una nuova proroga di 12 mesi per la sospensione delle rate dei mutui previste dalle ordinanze del capo della protezione civile per i territori colpiti dalle avverse condizioni meteorologiche che si sono abbattute sull'Italia negli anni 2022 e 2023. L'Abi ha quindi diffuso una lettera circolare agli Associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della Protezione civile, la delibera del Consiglio dei ministri.

Con tre comunicati distinti comunica che saranno interessati dalla proroga i territori colpiti da condizioni meteorologiche avverse a partire dal giorno 1° maggio 2023, nelle specifiche province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e Rimini.

Lo stesso vale per i territori

dei comuni di Ancona, Fano e Pesaro colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022.

Con un terzo comunicato l'Abi dispone la proroga anche per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell'intero comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio. Nell'ordinanza della Protezione civile, conclude la nota Abi, si fa esplicito riferimento all'accordo sottoscritto da Associazione bancaria e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Maria Mantero

© Riproduzione riservata

## Pena detentiva non sospesa, no a rimozione dalla magistratura

È costituzionalmente illegittima la previsione dell'automatica rimozione dalla magistratura in caso di condanna del magistrato a una pena detentiva non sospesa. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 28/3/2024, con la quale è stata accolta una questione sollevata dalle s.u. della Cassazione. Il Consiglio superiore della magistratura potrà ora determinare discrezionalmente la sanzione da applicare al magistrato, potendo naturalmente optare ancora per la rimozione, "laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del magistrato incolpato a continuare a svolgere le funzioni medesime", ha precisato la Corte. La quale ha rammentato che, secondo la propria costante giurisprudenza, la condanna penale di un funzionario pubblico o di un professionista non può, da sola, determinare la sua automatica espulsione dal servizio o dall'albo professionale. Sanzioni disciplinari fisse, come la rimozione,

sono anzi indiziate di illegittimità costituzionale; e in ogni caso deve essere salvaguardata la centralità della valutazione dell'organo disciplinare nell'irrogazione della sanzione che gli compete. La norma dichiarata incostituzionale, invece, ricollegava la sola sanzione della rimozione alla condanna per qualsiasi reato, purché la pena inflitta dal giudice penale superasse una certa soglia quantitativa, finendo così per spogliare il Csm di ogni margine di apprezzamento sulla sanzione da applicare nel caso concreto. Nel caso che ha dato luogo al giudizio, il giudice penale aveva irrogato una severa pena detentiva non sospesa senza poter considerare gli effetti che tale pena avrebbe necessariamente prodotto nel successivo giudizio disciplinare.



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

Studio del notariato sul decreto capitali. Al nuovo libro soci solo una funzione informativa

# Prime le quote a socialità piena

## Le dematerializzate possono affiancarle ma non sostituirle

DI LUCIANO DE ANGELIS

Le quote dematerializzate e standardizzate potranno affiancare ma non sostituire tout court le quote a socialità piena. La dematerializzazione dovrà essere ammessa dall'atto costitutivo, mentre il ripristinato libro soci avrà una mera funzione informativa.

È quanto si prevede nello studio n.42-2024/I del notariato rubricato "La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata".

**Società e limiti all'emissione.** Con l'approvazione della l. 21/2024 è stata prevista la dematerializzazione delle quote di società a responsabilità limitata. Tale regime, chiarisce il notariato, è però ammissibile solo per le srl pmi che sono le uniche autorizzate ad accedere ai sistemi di gestione accentrata e quindi sono legittimate all'emissione di quote dematerializzate. Ne deriva che (seppur stranamente ndr) l'ingresso nei sistemi di gestione accentrata non è ammesso per le grandi srl. Sotto il profilo oggettivo viene poi segnalato che non tutte le quote di categoria risultano dematerializzabili, ma solo quelle emesse in forma seriale e standardizzata. Ciò deriva dal fatto che la norma richiama per questa categoria di quote speciali "eguali diritti" e, soprattutto, "eguale valore".

**Necessità anche di quote ordinarie.** Il richiamo alle

quote speciali implica che la società debba dar vita ad almeno due categorie di partecipazioni e cioè almeno una categoria di quote speciali e le quote c.d. ordinarie. Da ciò deriva, che la società non possa standardizzare e dematerializzare tutte le quote emesse. In altri termini a differenza che nelle spa, nelle srl devono mantenersi oltre alle quote standardizzate e materializzate anche partecipazioni a "socialità" piena. In tal senso, secondo il notariato depone anche il nuovo co. 2-quater, dell'art.3, il quale nell'imporre la tenuta del libro soci alle società che adottino i nuovi sistemi, distingue le relative modalità redazionali, in funzione del fatto che si tratti delle quote emesse in forma scritturale o in forma diversa.

**La scelta spetta alla società.** La decisione in merito alla dematerializzazione delle quote compete alla società. A riguardo, appare plausibile affermare che la dematerializzazione debba essere stabilita nell'atto costitutivo, in analogia a quanto è disposto dall'art. 2346 c.c. per le azioni di s.p.a.

**La circolazione e l'esercizio dei diritti.** Il regime di circolazione delle quote e di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, è profondamente diverso rispetto a quello codicistico. La circolazione, si realizza tramite operazioni di giro, ai sensi dell'art. 83-quater t.u.f., ma al trasferimento ed intestazione scritturale delle quote si accompagna anche

un diverso regime di legittimazione all'esercizio dei diritti prevista dall'art. 83-quinquies, co. 1, t.u.f. La legittimazione "piena ed esclusiva" si acquista con la registrazione in conto e si esprime poi concretamente mediante le certificazioni rilasciate e comunicazioni effettuate dall'intermediario.

**Il ruolo del libro soci.** Il nuovo comma 2 quater citato prevede poi, per queste società la (re)introduzione parziale del libro soci. Ci si chiede se l'esercizio dei diritti sociali presupponga o meno tale iscrizione, onerando allora il titolare della quota di dotarsi preventivamente presso il proprio intermediario di una certificazione funzionale a richiedere proprio l'aggiornamento del libro soci. L'obbligo di tenuta del libro, secondo il notariato è previsto per le sole società che utilizzano il regime di dematerializzazione ed è destinato ad accogliere anche le partecipazioni emesse in forma non scritturale. Ne deriva che se le annotazioni sul libro fossero il presupposto per l'esercizio dei diritti relativi alle prime, non potrebbero non esserlo per le seconde, con una deviazione dalla regola dell'art. 2470 c.c. Se ne può dedurre che la funzione della formalità documentale reintrodotta dalla novella è essenzialmente informativa, consentendo ai soci di raccogliere direttamente dalla società un quadro completo dei dati relativi alla compagine sociale.

© Riproduzione riservata

## Magistrati, test dal 2026

### Ricorso al Tar se bocciati

Sarà gestita «sotto la responsabilità» del Consiglio superiore della magistratura la procedura di «esame» psicoattitudinale per gli aspiranti giudici e pm: lo assicura il guardasigilli Carlo Nordio nel presentare la norma, inserita nel decreto legislativo sull'ordinamento giudiziario approvato dal Consiglio dei ministri, anche perché «richiesta dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato». Dopo la valutazione degli scritti, i candidati al concorso si sottopongono ai test-psicoattitudinali ai fini del colloquio con «l'esperto psicologo» nominato nella commissione e scelto fra i professori universitari come gli altri «esaminatori». La norma si applicherà soltanto dal 2026 e non ai concorsi in svolgimento. Sono le modifiche introdotte al decreto legislativo 05/04/2006, n. 160.

**Delibere fondamentali.** E il Csm a individuare con delibera quali sono «le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria» la cui assenza va verificata con il colloquio psicoattitudinale; che comunque è diretto dal presidente della seduta in commissione o sottocommissione, il quale è un magistrato, con l'ausilio dello psicologo, che viene nominato sempre con delibera di Palazzo dei Marescialli fra i prof universitari, come avviene per i docenti di lingue straniere. Gli stessi test da sottoporre ai candidati sono individuati dall'organo di autogoverno della magistratura «nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria».

**Delega e perimetro.** L'esame psicoattitudinale, sottolinea Nordio, «è previsto per i medici, i piloti di aereo e soprattutto per le forze dell'ordine. E il pm è il capo della polizia giudiziaria».

Chi non lo supera potrà ritentare il concorso, che si potrà rifare quattro volte e non più solo tre, «con privacy garantita». Ma per i magistrati si rischia l'incostituzionalità per eccesso di delega perché dell'esame psicoattitudinale non c'è traccia nella riforma Cartabia, mentre «non sono chiare le modalità di svolgimento delle valutazioni». Chi sarà bocciato al test potrà ricorrere al Tar, che a sua volta potrà sollevare la questione di legittimità davanti alla Consulta.

Dario Ferrara



Il testo del decreto su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata